

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1895

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NICOSIA

Presentata il 24 novembre 1977

Interpretazione autentica dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente lo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) stabilisce in 180 giorni il periodo minimo di servizio effettivamente prestato nell'insegnamento ai fini del superamento del periodo di prova per la conferma in ruolo. Il primo periodo dello stesso comma dispone: « La prova ha la durata di un anno scolastico ».

È accaduto, purtroppo, che la Corte dei conti ha rifiutato il visto e la registrazione dei decreti di liquidazione di pensioni del personale che ha sì prestato almeno 180 giorni di servizio effettivo ma che è cessato dal servizio, per qualsiasi motivo (il più

delle volte per decesso), prima della fine dell'anno scolastico.

Ora, va sottolineato che il richiamo all'anno scolastico vale soltanto per delimitare l'arco di tempo entro il quale il servizio deve essere prestato e per evitare che i 180 giorni di servizio siano computati a cavallo tra due anni scolastici; ed in tal senso i Provveditorati agli studi avevano costantemente e correttamente interpretato l'articolo 58.

La presente iniziativa legislativa mira pertanto a rimuovere un dubbio interpretativo insorto nell'organo amministrativo e che, se non fosse eliminato, darebbe luogo a gravi distorsioni nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

Per i motivi esposti si confida che la Camera voglia confortare con il suo voto la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per il periodo di prova di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si intende il servizio effettivamente prestato non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.